



SENT. 20/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott.ssa Luisa de PETRIS Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59136** del registro di segreteria proposto da

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto

contro

	SENT. 20/2024	2	
	OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS, (cf: OMISSIS);		
	OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS (cf: OMISSIS,		
	entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Guido Chessa con domicilio eletto		
	in Roma presso l'avv. Mario Bacci in via Luigi Capuana n. 207, pec		
	avv.guidochessa@pcert.it		
	avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna		
	n.71/2021, depositata in data 1° marzo 2021.		
	Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.		
	Uditi, nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2024, con l'assistenza del dott.		
	Riccardo Giuseppe Carlucci ed omessa, con il consenso delle parti, la		
	relazione del magistrato relatore Acanfora, l'avv. Giannico per l'INPS.		
	Ritenuto in		
	FATTO		
	Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale sarda, in composizione		
	monocratica, ha accolto parzialmente il ricorso promosso dagli odierni		
	appellati, ex militari - OMISSIS in quiescenza dal 14 marzo 2018 con		
	un'anzianità di servizio utile di anni 14, mesi 5 e giorni 24 maturata alla data		
	del 31 dicembre 1995 e OMISSIS in quiescenza dal 7 aprile 2017 con		
	un'anzianità di servizio utile di anni 11, mesi 8 e giorni 21 maturata alla data		
	del 31 dicembre 1995 – entrambi cessati con anzianità complessive superiori		
	a 20 anni e dunque, destinatari del sistema di calcolo della pensione c.d.		
	“misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335.		
	Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto		
	alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con		
	l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44 % prevista dall’art. 54 del d.P.R.		

	SENT. 20/2024	3	
	29 dicembre 1973, n.1092.		
	Il giudice di primo grado, nell’aderire ai principi fissati in sede nomofilattica		
	dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/2021/QM, ritenuti estensibili anche ai		
	militari che alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un’anzianità		
	inferiore a 15 anni, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della		
	pensione in godimento con l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema		
	retributivo, del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile alla		
	predetta data del 31 dicembre 1995, nonché alla liquidazione degli arretrati		
	oltre interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggiore importo		
	differenziale, rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di		
	maturazione di ciascun rateo e sino al pagamento.		
	Avverso tale decisione ha proposto appello l’INPS, con atto notificato in data		
	3° agosto 2021 e depositato in pari data, deducendo la “ Violazione		
	dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre		
	1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.		
	335”.		
	L’Istituto, nel prendere atto del deferimento di un’altra questione di massima		
	all’organo nomofilattico ha ritenuto comunque di aderire all’orientamento		
	della prevalente giurisprudenza delle Sezioni di appello che esclude		
	l’estensione dei principi fissati dalla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni		
	riunite a coloro che sono stati collocati in quiescenza con più di 20 anni di		
	servizio effettivo utile e che al 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità utile		
	a pensione inferiore a 15 anni.		
	Conclusivamente, ha chiesto, pertanto, l’accoglimento dell’appello.		

	SENT. 20/2024	4	
	I sigg. OMISSIS e OMISSIS si sono costituiti in giudizio col patrocinio		
	dell'avv. Guido Chessa chiedendo, previa verifica della sua procedibilità, la		
	reiezione del gravame, stante la pronuncia delle Sezioni riunite n.12/2021/QM		
	intervenuta nelle more a dirimere la questione, evidenziando anche che		
	avendo, con la circolare n.199 del 29 dicembre 2021, deliberato di provvedere		
	alla riliquidazione delle pensioni degli under 15, l'Istituto previdenziale ha		
	fatto in tal modo acquiescenza formale al principio di diritto fissato dalla		
	sentenza, con ciò dovendosi ritenere di avere rinunciato implicitamente al		
	gravame. Chiedono inoltre la condanna dell'appellante alle spese per entrambi		
	i gradi di giudizio.		
	In data 19 gennaio 2024 l'avv. Chessa ha depositato un'istanza con cui, nel		
	rappresentare di non poter comparire in udienza, chiede che la causa sia		
	trattenuta in decisione.		
	Nell'udienza pubblica odierna l'avv. Giannico, comparsa per l'INPS, nel		
	riportarsi integralmente all'appello, ha insistito affinché venga accolto.		
	La causa è, quindi, passata in decisione.		
	MOTIVI DELLA DECISIONE		
	In via pregiudiziale, l'eccezione di improcedibilità del gravame è priva di		
	fondamento in quanto l'acquiescenza alla sentenza presuppone il compimento		
	di atti dai quali sia possibile desumere, in maniera univoca, il proposito di non		
	contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e quindi assolutamente		
	incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Nella fattispecie,		
	la circolare diramata dalla Direzione generale INPS nel dicembre 2021, dopo		
	l'intervento nomofilattico delle Sezioni riunite che ha risolto la questione di		
	diritto sollevata dal gravame, costituisce un atto generale avente mera valenza		

procedimentale interna all'Istituto per cui non riveste alcuna rilevanza nel presente giudizio in mancanza di rinuncia all'appello con le modalità previste dall'art.110 c.g.c., essendo previsto nella medesima soltanto un dovere di comunicazione, da parte degli uffici amministrativi ai Coordinamenti legali regionali dell'Istituto, di eventuali riliquidazioni pensionistiche disposte in favore delle controparti.

Nel merito il gravame è infondato.

Il Collegio aderisce infatti all'orientamento nomofilattico formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n.1/2021/QM del 4 gennaio 2021, richiamata nella sentenza impugnata e recepito dall'ormai granitica giurisprudenza delle Sezioni di appello (*ex plurimis*, tra le più recenti, Sez. II app. nn. 331, 330, 324,323, 319,316, 313,312,165, 139, n.130 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; Sez. I app. nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022; Sez. III app. nn. 97 e 99 del 2022; Sez. app. Sicilia n.14/2022). Le Sezioni riunite, chiamate a valutare, fra l'altro, se *“il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo*

numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”, con la predetta sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

La pronuncia ha ritenuto, pertanto, che il succitato art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 non sia “applicabile al di fuori del contesto di riferimento” e quindi per la determinazione della quota retributiva, di cui alla lettera a) dell'art.1, comma 12, della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite, dal rischio di “duplicazione della valorizzazione dei trattamenti” con riguardo al periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni, eventualità ben possibile se si desse corso all'univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell'art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima valorizzazione di detto periodo nella quota retributiva in relazione ai primi venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col sistema contributivo, parimenti confluyente nel montante di calcolo.

	SENT. 20/2024	7	
	L'unico coefficiente compatibile con l'attuale quadro legislativo è stato quindi		
	individuato nella predetta misura del 2,445%, ottenuta mettendo al numeratore		
	44 e “a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere		
	assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno” in quanto		
	utile a consentire di applicare “una scala di accrescimento reale” rispettando		
	la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di		
	collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.		
	Detti principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n.12/2021/QM del		
	9 settembre 2021, anche ai militari, come gli odierni appellati, collocati in		
	quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a		
	15 anni alla data del 31 dicembre 1995, anche questa recepita pacificamente		
	dalle sezioni di appello (tra le più recenti, Sez. III app. n.322/2023; Sez. II		
	app.n.183/2023, n.340/2023).		
	Anche questo Collegio si intende conformare, per la decisione della causa, al		
	condiviso percorso argomentativo ed alle conclusioni cui è pervenuto l'organo		
	nomofilattico di talchè rigetta l'appello.		
	Per ciò che concerne le spese, le oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato		
	luogo alla pronuncia nomofilattica n.12/2021/QM, intervenuta in pendenza		
	del gravame, ne giustificano l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31,		
	comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> ,		
	- respinge l'appello.		
	-compensa integralmente le spese.		

	SENT. 20/2024	8	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26 GENNAIO 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Manuela Asole		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 26 GENNAIO 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Manuela Asole

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26 GENNAIO 2024

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Manuela Asole